



Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia

Regolamento di Esecuzione dello Statuto

del'Associazione Sindacale "Co.I.S.P.
Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale
delle Forze di Polizia"



Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia

Regolamento di Esecuzione dello Statuto del Co.I.S.P.

Art. 1 (Convocazione dei Congressi)

1. I Congressi ordinari, siano essi Provinciali, Regionali e Nazionale, di norma vengono convocati almeno due mesi dalla scadenza naturale o dalla data della richiesta.
2. I Congressi straordinari debbono tenersi, improrogabilmente, entro 6 mesi dalla data che ha determinato l'evento straordinario, salvo i termini previsti dall'articolo 37 punto 3 dello Statuto.

Art. 2 (Congressi Provinciali, Regionali e Nazionale)

1. I Congressi, di norma, si svolgono nel proprio ambito territoriale.
2. La data entro la quale debbono concludersi i Congressi è stabilita dal regolamento per il loro svolgimento deliberato dal Direttivo Nazionale.
3. Oltre ai componenti di diritto, il regolamento congressuale può prevedere la partecipazione di altri facenti parte di strutture sindacali uscenti, ma senza diritto di voto.
4. I Congressi sono validi quando sono presenti:
 - a) in prima convocazione il 50%+1 degli aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.
5. Al richiesto quorum di cui alla lettera a) o b) del punto 4., si tiene conto anche dei voti che verranno espressi a mezzo delega.
6. All'apertura dei Congressi si deve procedere all'immediata elezione del Presidente con il compito di coordinatore e moderatore, nonché un Segretario con il compito di verbalizzare dettagliatamente lo svolgimento dei lavori del Congresso.

Art. 3 (Ammissione per delega)

1. I delegati ai Congressi che non possono parteciparvi, anche per motivi personali, possono rilasciare delega scritta e sottoscritta ad altro delegato con diritto di voto al Congresso di cui trattasi.
2. Si considera autentica la delega che riporti a tergo la fotocopia di un documento d'identità del delegante nonché gli atti autenticati da uno dei componenti la Segreteria Nazionale o dal Segretario Generale Regionale o Provinciale, nonché dal Capo dell'Ufficio o Reparto, o negli altri modi previsti dalla legge.
3. Ogni delegato può essere portatore di una sola delega.

Art. 4 (Candidature e Sistema Elettivo)

1. Le modalità delle candidature e le elezioni degli organi componenti le strutture territoriali e centrali del Sindacato Co.I.S.P., sono stabilite dal regolamento



Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia

Regolamento di Esecuzione dello Statuto del Co.I.S.P.

congressuale di cui al successivo art. 6 e nel rispetto di quanto appresso indicato:

a) Candidature.

- 1) Le candidature per la elezione dell'Ufficio di Presidenza, dei Segretari Generali Provinciali, Regionali, del Segretario Generale, nonché dei rispettivi Aggiunti e dei Segretari delle rispettive strutture, devono avvenire mediante presentazione di una o più liste che, per la loro ammissione alle votazioni devono riportare, a fianco di ciascun candidato, la carica per la quale lo stesso si candida ed essere sottoscritte da un numero pari o superiore al 35% degli aventi diritto al voto, i quali non possono sottoscrivere più di una lista. La sottoscrizione di due o più liste comporta l'annullamento della firma in tutte le liste sottoscritte;
- 2) Le candidature per la composizione dei Consigli Provinciali e Regionali, per i componenti del Direttivo Nazionale di cui all'art. 16 punto 8 lett. d) dello Statuto e per i componenti del Consiglio Nazionale di cui all'art. 15 punto 3 lett. b) e c) dello Statuto, avvengono previa predisposizione di un unico elenco di candidati, ovvero di una o più liste contraddistinte da un numero attribuito alla lista;
- 3) Le candidature per la composizione dei Collegi previsti a livello provinciale, regionale e nazionale, avvengono previa predisposizione di un unico elenco di candidati, ovvero di una o più liste contraddistinte da un numero attribuito alla lista.
- 4) Per la presentazione delle liste per le elezioni degli Organi di cui ai punti 2) e 3) vale quanto stabilito al punto 1).

b) Sistema elettivo.

- 1) Durante i lavori congressuali, per le elezioni dei componenti degli organi statutari del Sindacato, o per qualunque altra votazione, si attua uno dei seguenti sistemi:
 - a) per acclamazione;
 - b) per alzata di mano (viene eletto colui che dalla votazione riporta il consenso di almeno il 50+1 degli aventi diritto al voto);
 - c) per appello nominale, quando vi è l'esplicita richiesta di almeno 1/4 degli aventi diritto al voto (Tale sistema prevede che il voto da esprimere avvenga al momento della chiamata a votare);
 - d) a scrutinio segreto, quando vi è l'esplicita richiesta di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto e, comunque, in caso di delibera inerente ad una o più persone (Questo sistema prevede che la scelta del candidato o della persona, avvenga con scheda da votare e depositare in appropriata urna).
 - e) in altra maniera qualora vi sia unanime consenso.

Art. 5 (Convocazioni e Delibere)

1. Le strutture territoriali e centrale del Sindacato, quando si debbono riunire per



Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia

Regolamento di Esecuzione dello Statuto del Co.I.S.P.

rispettare le disposizioni statutarie e/o regolamentari, siano esse ordinarie o straordinarie, debbono ottemperare a quanto appresso:

a) Per le convocazioni:

- 1) L'organo deputato ad effettuare la convocazione dovrà provvedere ad inviare comunicazione scritta al convocato, anche per via telematica qualora sia possibile e venga assicurata l'avvenuta ricezione, almeno 10 giorni prima della data in cui si tiene la riunione, salvo ragioni di urgenza;
- 2) La lettera di convocazione dovrà riportare: la data, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione; gli argomenti in discussione posti all'ordine del giorno.
- 3) La riunione è valida: in prima convocazione se presenti almeno i 2/3 degli aventi diritto; in seconda convocazione quando sono presenti almeno la metà + 1. E' considerata presenza anche quella di chi ha rilasciato delega, sempreché questa sia valida.

b) Per le delibere:

- 1) Le delibere debbono avvenire previa votazione dei presenti e riportate in verbale da redigersi di volta in volta e da conservare agli atti della struttura interessata.
- 2) Le votazioni che si tengono durante lo svolgimento di riunioni delle strutture territoriali e centrale del Sindacato devono riguardare solo gli argomenti riportati nell'ordine del giorno e discussi in progressione come iscritti nel documento, se non diversamente stabilito ed approvato all'unanimità prima dell'inizio della discussione.
- 3) Sono nulle le delibere e/o votazioni che avvengono su argomenti non posti all'ordine del giorno, salvo che l'argomento non sia stato integrato all'inizio dei lavori e previo consenso unanime dei convocati.
- 4) Eventuali mozioni d'ordine e/o fatti personali, dovranno essere inseriti al termine dei lavori.

Art. 6 (Regolamento per lo svolgimento delle elezioni e dei congressi)

1. Il Direttivo Nazionale, come previsto al punto 7 dell'art. 16 dello Statuto, 6 (sei) mesi prima della data naturale della scadenza dei Congressi, deve provvedere a formulare e redigere il Regolamento contenente le direttive circa lo svolgimento dei Congressi nelle strutture territoriali e centrale del Sindacato.
2. Alla trasmissione del Regolamento di cui trattasi, alle Segreterie Provinciali e Regionali, provvede la Segreteria Nazionale.

Art. 7 (Partecipazione ai Congressi)

1. Ai Congressi hanno diritto a partecipare tutti gli iscritti in regola con il tesseramento, con la contribuzione sindacale e con le modalità che saranno previste dal regolamento di cui all'art. 6.



Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia

Regolamento di Esecuzione dello Statuto del Co.I.S.P.

Art. 8 (Tenuta dei Registri)

1. Le Segreterie, per quanto di competenza e sotto le rispettive responsabilità, debbono istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:
 - a) schede degli iscritti e/o tabulati aggiornati;
 - b) registro del protocollo della posta in arrivo ed in partenza;
 - c) registro della documentazione delle entrate, delle uscite e dei bilanci, anche se stampati con mezzi elettronici;
 - d) registro dei beni del Sindacato della segreteria interessata;
 - e) registro o raccolta delle delibere e verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) registro o raccolta delle delibere e dei verbali del Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - g) carteggio relativo ai verbali dei Congressi;
 - h) registro o raccolta dei verbali dei Consigli;
 - i) registro o raccolta dei verbali del Direttivo Nazionale;
 - j) registro o raccolta dei verbali della Segreteria;
 - k) registro dei permessi sindacali richiesti e fruiti;
 - l) registro o raccolta dei verbali delle ispezioni;
 - m) ogni altro registro o documentazione ritenuta utile.

Il 7° Congresso Nazionale del Co.I.S.P., svoltosi dal 24 al 25 maggio 2017 in Roma ha approvato il presente Statuto ed il Regolamento per la sua applicazione (allegato), composti rispettivamente di numero 49 e 8 articoli.

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. dovrà provvedere, entro 60 giorni a far data da oggi, alla registrazione del presente Statuto.

Roma, 25 maggio 2017

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente del Congresso